



REGIONE CALABRIA

GIUNTA REGIONALE

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

N. 39 del 03 Maggio 2020

OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: **Proroga delle disposizioni relative al Comune di Torano Castello (CS).**

**Il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute,
Politiche Sanitarie, previo controllo degli atti richiamati, attesta
la regolarità tecnica del presente atto.**

**Dott. Antonio Belcastro
(f.to digitalmente)**

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Calabria, approvato con Legge Regionale n. 25 del 19 ottobre 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”*e, in particolare, l’art. 32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;*

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla Legge 5 marzo 2020; n. 13, ed in particolare gli articoli 3 comma 6 bis e 4;

- il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione civile rep. n. 631 del 27.02.2020, con il quale il Presidente della Regione Calabria è stato nominato soggetto attuatore ai sensi della OCDPC n. 630/2020;

- l’Ordinanza del Presidente della Regione n.2 del 5 marzo 2020 si è proceduto all’individuazione dei delegati del soggetto attuatore;

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 recante *“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* (GU n.53 del 2-3-2020) e in particolare gli articoli 21, 34 e 35;

VISTI i DDCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell’1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell’1 aprile 2020 e del 10 aprile 2020;

VISTA l’Ordinanza n. 646 dell’8 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;

VISTA l’Ordinanza Presidenziale n. 4 del 10 marzo 2020 avente ad oggetto *“Disposizioni operative inerenti ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*, con la quale è stata costituita, tra l’altro, l’Unità di crisi regionale, di cui fa parte il Gruppo Operativo formalizzato, da ultimo, con provvedimento dei Delegati del Soggetto Attuatore, di cui al DDG n. 3855 del 4 aprile 2020 e disposizione prot. 131965 del 9 aprile 2020;

VISTA l’Ordinanza Presidenziale n. 8 del 10 marzo 2020 con la quale è stata costituita la Task Force a supporto dell’Unità di Crisi Regionale, integrata dall’Ordinanza n. 26 dell’8 aprile 2020;

VISTA l'ordinanza Presidenziale n. 29 del 13 aprile 2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'interno del 22 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020;

VISTA l'Ordinanza del 28 marzo 2020 del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTA l'Ordinanza 28 marzo 2020 del Ministro della Salute "Ulteriori misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione n. 1 del 27 febbraio 2020 e n. 3 dell'8 marzo 2020, n.5 dell'11 marzo 2020, n.7, del 14 marzo 2020, n.12 del 20 marzo 2020, n. 15 del 22 marzo 2020, n. 25 del 3 aprile 2020, n. 28 del 10 aprile 2020, n. 32 del 17 aprile 2020 e n. 35 e 36 del 24 aprile 2020, con le quali sono state fissate disposizioni per l'emergenza nel territorio regionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. pubblicato in G.U. n.108 del 27-4-2020;

DATO ATTO che

- con l'Ordinanza Presidenziale n. 29 del 13 aprile 2020 erano state, tra l'altro, individuate misure specifiche applicabili ai Comuni identificati come "zona rossa", nei quali l'andamento epidemico aveva avuto una particolare evoluzione;
- in allegato 2 all'Ordinanza n. 29 del 13 aprile 2020 è stato precisato che le limitazioni agli spostamenti previste per i sopra elencati Comuni, non si applicano alle categorie di cui all'art. 21 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 ed agli operatori sanitari e dei servizi pubblici essenziali, per gli spostamenti connessi alle relative attività, le cui amministrazioni ne sospendono il servizio nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19, come previsto dall'art. 7 del DL n. 14/2020;
- con l'Ordinanza n. 30 del 14 aprile 2020 sono state adottate disposizioni specifiche e misure restrittive per il Comune di Torano Castello (CS) fino al 3 maggio 2020;
- con la nota prot. 148202 del 29 aprile 2020, sono state fornite specificazioni in merito alla eventuale identificazione di strutture dedicate, per l'isolamento dei soggetti positivi al SARS-CoV-2/COVID-19, alternative all'isolamento presso il domicilio;
- con l'Ordinanza n. 38 del 30 aprile 2020, è stato tra l'altro disposto il divieto di rientro da altre regioni presso la propria residenza, nei Comuni identificati come "zona rossa";

PRESO ATTO:

- dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'andamento dei casi e dei decessi verificatisi su tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATO che l'analisi della situazione epidemiologica dimostra che le limitazioni adottate all'interno del territorio regionale, si sono dimostrate efficaci e appare necessario non disperdere il risultato delle azioni fino ad oggi attuate;

- che alla data del 30 aprile, le informazioni pervenute dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza registrano - riguardo ai soggetti positivi al SARS-CoV-2/COVID-19 - nel Comune di Torano Castello, un tasso per mille abitanti pari a 16,52;

- unitamente al dato di cui sopra, si deve tener conto della necessità di monitorare adeguatamente l'andamento dei contagi nel territorio comunale - a suo tempo interessato dal focolaio epidemico in una Residenza Sanitaria Assistenziale - Anziani e Riabilitazione Estensiva Extraospedaliera a ciclo continuativo -al fine di contenere il rischio di ulteriore contagio e diffusione di SARS-CoV-2/COVID-19;

- deve essere oltremodo ribadito il rispetto del distanziamento interpersonale, delle misure di igiene e dell'utilizzo delle mascherine o, in alternativa, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca;

RITENUTO necessario dover prorogare le misure fissate nell'Ordinanza n.30 del 14 aprile 2020 per il Comune di Torano Castello (CS), per almeno ulteriori 7 giorni, dalla data inizialmente prevista come termine (3 maggio 2020);

VISTO il DPCM 26 aprile 2020;

VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella G.U. Serie Generale, n. 79 del 25 marzo 2020) ed in particolare gli articoli 1, 2 e 3;

VISTO l'art. 117 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità e urgente necessità di tutela della salute pubblica;

ORDINA

per quanto in premessa, ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferma restando la piena applicazione delle misure nazionali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus allo stato vigenti, **nel Comune di Torano Castello (CS):**

1. Sono prorogate a tutto il 10 maggio 2020 le misure già fissate nell'Ordinanza n. 30/2020 e, pertanto, nel territorio di Torano Castello (CS) sono adottate le seguenti disposizioni:

a) il divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti, riducendo drasticamente ogni possibilità di vicinanza fisica e limitando al massimo ogni spostamento;

b) il divieto di accesso nel territorio comunale;

c) è fatta salva la possibilità di transito in ingresso e in uscita dal territorio comunale per gli operatori sanitari e socio-sanitari, del personale impegnato nei controlli e nell'assistenza e nelle attività riguardanti l'emergenza e delle forze dell'Ordine. Tutte le limitazioni agli spostamenti previste ai punti precedenti, infatti, non si applicano alle categorie di cui all'art. 21 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, che espressamente recita "Al fine di garantire la profilassi degli appartenenti alle Forze di Polizia, alle Forze Armate e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 o in altri servizi d'istituto, comprese le attività formative e addestrative, le misure precauzionali volte a tutelare la salute del predetto personale sono definite dai competenti servizi sanitari, istituiti ai sensi del combinato dell'articolo 6, primo comma, lettera z), e dell'articolo 14, terzo comma, lettera q) della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dell'articolo 181 del decreto legislativo, 15 marzo 2010, n. 66, secondo procedure uniformi, stabilite con apposite linee guida adottate d'intesa tra le Amministrazioni da cui il medesimo personale dipende" e agli operatori sanitari e dei servizi pubblici essenziali, per gli spostamenti connessi alle relative attività, le cui amministrazioni ne sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per COVID-19, come previsto dall'art. 7 del DL n. 14/2020.

d) gli esercenti le attività consentite sul territorio, ai sensi del DPCM 10 aprile 2020, e quelle strettamente strumentali alle stesse, che debbano spostarsi dal territorio comunale interessato, in entrata e in uscita, dovranno dimostrare alle Autorità Competenti che detto spostamento è strettamente indispensabile e non differibile. Tutte le attività consentite e indifferibili, devono sempre essere svolte con l'utilizzo delle precauzioni di distanziamento previste, le misure igieniche indicate e con l'utilizzo dei dispositivi di protezione.

e) la sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità. E' garantita l'attività quotidiana dei servizi postali; possono circolare i corrieri merci limitatamente alle consegne aventi ad oggetto beni ricompresi nelle categorie merceologiche indicate nel DPCM 26 aprile 2020.

f) la prescrizione dell'isolamento obbligatorio presso una struttura all'uopo dedicata, dei cittadini positivi al SARS-Cov-2, qualora l'isolamento domiciliare non sia possibile per le caratteristiche del domicilio o per il numero dei coabitanti, ovvero si sia dimostrato inefficace. La disposizione dovrà essere valutata e attuata a cura del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP competente per territorio e la struttura potrà essere identificata d'intesa con il Sindaco e previa verifica della sua adeguatezza allo scopo. Il Sindaco dovrà concordare con le Autorità competenti, la sorveglianza ed il rafforzamento delle misure di controllo circa il rispetto degli isolamenti obbligatori e delle prescrizioni per i cittadini, nonché le misure di supporto alla popolazione interessata, d'intesa con la Protezione Civile regionale.

g) il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza assicura il rafforzamento e l'ampliamento degli screening sanitari, dando priorità alla popolazione del Comune oggetto dell'Ordinanza rispetto a quelle di altri Comuni. Garantisce altresì il supporto necessario ai fini degli adempimenti sanitari connessi all'esecuzione dell'Ordinanza e per agevolare i cittadini residenti nel Comune interessato, nella risoluzione delle conseguenti singole problematiche.

h) è fatto obbligo a tutte le persone che si spostino o giungano all'interno del territorio comunale per attività consentite e autocertificate, di utilizzare la mascherina o, in alternativa, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca per come fissato nell'Ordinanza n. 29/2020.

Il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza monitora costantemente la situazione locale, fornendo puntuale indicazione all'Unità di Crisi Regionale per l'Emergenza Covid-19, circa l'evoluzione epidemiologica e le misure intraprese, d'intesa con l'Amministrazione Comunale e le altre Autorità Competenti.

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dal Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato.

Per l'applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all'irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e s.i.m..

La presente Ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica locale e regionale.

La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Prefetto di Cosenza, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, al Sindaco di Torano Castello.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Il Presidente
On. Avv. Jole Santelli
(F.to digitalmente)